

CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - Facoltà di Medicina e Chirurgia - in prosieguo denominata "Università"- con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia, n. 50, Codice Fiscale 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Orazio Schillaci, nato a Roma (RM), il 27 aprile 1966, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2021 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 aprile 2021

E

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM) (P.IVA 06409601009 - cod. fisc. 97210890584), rappresentata dal Direttore Prof. Marcello Minenna (cod. fisc. MNNMCL71T26A662Y), nato a Bari (BA) il 26 dicembre 1971, domiciliato per il presente atto presso la sede della Direzione generale in Piazza Mastai, 12 - 00153 ROMA , di seguito denominata "Agenzia",

Nel prosieguo denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e di formazione e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, ed in particolare, l'articolo 8 - comma 1- concernente la facoltà delle Università di avvalersi di collaborazioni esterne anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei corsi di studio;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

CONSIDERATO che la Facoltà di Medicina e Chirurgia svolge, tra le altre, attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito delle dipendenze comportamentali e in particolare dello studio dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e degli strumenti per il contrasto del DGA e del gioco minorile;

CONSIDERATO che all'interno della citata Facoltà di Medicina e Chirurgia sin dall'anno 2016 è presente il «Gruppo Studi e Ricerche Diritti e Salute del Giocatore-Consumatore. Settore dei giochi e delle scommesse», costituito da diverse figure professionali, tra cui psichiatri, neurologi, statistici, esperti di bioetica, giuristi ed esperti di marketing responsabile, con il compito di svolgere, con vocazione multidisciplinare, e tra le altre, attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito su profili giuridici, comunicativi, clinici ed economici relativi al consumo di gioco in Italia;

CONSIDERATO che la citata Facoltà di Medicina e Chirurgia può ed intende sottoscrivere protocolli, organizzativi ed economici, con Enti pubblici al fine di realizzare compiutamente attività di ricerca e formazione nel settore dei Giochi e dipendenze;

CONSIDERATO che l'Agenzia ha interesse a realizzare una collaborazione con l'Università finalizzata all'approfondimento dello studio dei comportamenti individuali e dei fenomeni socio-economici connessi alla fruizione dei prodotti di gioco per migliorare la propria *governance* nel settore a tutela dell'ordine pubblico e degli interessi erariali;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano ad attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca nei settori Giochi, Dipendenze e Regolamentazione del settore

del gioco pubblico nonché alla realizzazione di corsi di formazione aventi ad oggetto i suddetti temi;

2. In particolare, la collaborazione potrà avere ad oggetto le seguenti tematiche:

- *Sviluppo di studi e ricerche su profili giuridici, comunicativi sul gioco responsabile, regolamentari, clinici ed economici relativi al consumo di gioco in Italia.*

- *Erogazione corsi di alta formazione e/o Master in materia di gioco ove:*

a) L'Università si impegna a:

- *divulgare nel proprio ambito accademico i progetti di ricerca o formativi elaborati in collaborazione con l'ADM;*
- *favorire la partecipazione dei docenti alle attività organizzate in collaborazione con l'ADM, al fine di diffondere la cultura del gioco responsabile, nonché l'educazione al contrasto dell'illegalità;*
- *organizzare specifiche iniziative didattiche cui potranno aderire i dipendenti dell'ADM nell'ambito dei piani di formazione.*

b) L'ADM si impegna a:

- *organizzare incontri, seminari, concorsi di idee, dibattiti sui temi oggetto della presente Convenzione;*
 - *mettere a disposizione le proprie professionalità per la realizzazione delle iniziative sopra descritte;*
 - *accogliere presso le proprie strutture gli studenti dell'Ateneo per coinvolgerli nei progetti sopra citati secondo modalità e termini che saranno stabiliti di volta in volta con appositi protocolli stipulati per singoli progetti.*
- *Realizzazione di Progetti educativi da promuovere nelle scuole e rivolti alla prevenzione del gioco minorile.*
- *Promozione di indagini conoscitive, nazionali e territoriali, sul gioco*
- *Progetti di informazione e formazione.*
- *Sviluppo di progetti medico – sociali – economici volti allo studio di nuove misure per la prevenzione del Gioco Patologico sia nel settore del gioco con vincita in denaro che in quello gratuito «for fun».*
- *Sviluppo di progetti volti alla ricerca delle migliori forme di intercettazione del giocatore problematico.*

- Individuazione di strategie terapeutiche relative al Gioco d'Azzardo, sulla base di studi e ricerche multidisciplinari con approccio morfo-funzionale.

- Monitoraggio e studi di settore inerenti l'impatto di provvedimenti normativi in materia di gioco a livello nazionale e locale.

Articolo 3

1. L'Università mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali della Facoltà di Medicina e Chirurgia da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, procederanno di comune accordo alla individuazione di specifici progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della materia in oggetto individuando, sempre in maniera concordata, i profili organizzativi e gli eventuali reciproci oneri per la loro realizzazione.
3. Gli accordi specifici su singoli progetti di ricerca e formativi saranno oggetto di separata apposita sottoscrizione così come previsto dal successivo articolo 5 e richiameranno il contenuto della presente Convenzione.

Articolo 4

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2. Ove si intendano realizzare concordemente particolari progetti che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa per quanto riguarda le attività interessate quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.
3. Eventuali specifici incarichi, che, nelle materie oggetto del presente accordo, le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività di ricerca e/o consulenza e formazione, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e

delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

Articolo 6

1. Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- a) per l'Università: Prof. Paolo Di Francesco, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- b) per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verrà designato e comunicato di volta in volta in relazione alla tipologia di attività da porre in essere;

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, impossibilitato a poter svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 7

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;
- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 8

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

2. In particolare, il logo dell'Università e quello di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

3. L'utilizzazione del logo dell'Università e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della Parte titolare.

Articolo 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

2. Qualora l'Università e/o Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10

1. Le parti prestano il proprio assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet.

Articolo 11

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

Articolo 12

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 4 anni e potrà essere rinnovata previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 13

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 14

Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per l'Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante: Rettore *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it.

- Per l'Agenzia:

Titolare del trattamento: Agenzia delle dogane e dei monopoli nella persona del rappresentante *pro tempore* - Direttore della Direzione Internal Audit contattabile all'indirizzo mail: dir.internalaudit@adm.gov.it, PEC dir.internalaudit@pec.adm.gov.it con sede in via Mario Carucci, 71- 00143 Roma.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: adm.dpo@adm.gov.it.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le Parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Nel dettaglio, l'Università degli studi di Roma Tor Vergata fornisce l'informativa denominata "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali di personale docente e ricercatore" rinvenibile al seguente link <http://utov.it/s/privacy> impegnandosi a fornire all'interessato l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2016/679, dichiara sin d'ora che effettuerà il trattamento con modalità informatiche o analogiche, a cura del proprio personale autorizzato; potrà consentire il trattamento a

soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento; provvederà al trattamento dei dati conservati per il periodo di vigenza della convenzione e comunque per il periodo necessario a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula della stessa, effettuando il trattamento successivo ai soli fini di archiviazione; non darà comunicazione o diffusione dei dati a terzi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Articolo 15

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

Articolo 16

1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. L'imposta è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999 (successivamente estesa a decorrere dal 20/02/2018).

2. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 25 maggio 2021

Per l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA**

"TOR VERGATA"

IL RETTORE

(Prof. ORAZIO SCHILLACI)

Per l'**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI**

MONOPOLI

IL DIRETTORE

(Prof. MARCELLO MINENNA)